La perizia e la consulenza tecnica in materia penale

Il corso erogato è approvato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, in collaborazione con il Collegio dei Geometri di Genova. Il riconoscimento dei crediti formativi professionali, previsti dal regolamento per la formazione professionale continua a norma del DPR n.137/2012, è subordinato al completamento di tutte le componenti teoriche ed al superamento di tutti i test di autovalutazione che compongono il percorso formativo.

N. ore di formazione: 4

Finalità del corso

L'ausilio di un esperto è sempre più richiesto in fase stragiudiziale e nell'approntamento delle domande giudiziali che presuppone accertamenti e valutazioni, sempre più specialistiche e complesse. Specialità e complessità, dunque, caratterizzano le attività ausiliarie del perito e dei consulenti tecnici, connotando una vera e propria specializzazione professionale, anche in considerazione del fatto che ai professionisti coinvolti nel processo penale non sono richiesti soltanto specifiche conoscenze tecniche, ma anche la conoscenza di procedure, metodi e criteri accertativi e/o valutativi riprodotti o desumibili dai codici di procedura e nelle espressioni giurisprudenziali.

Il corso, dopo una doverosa premessa sul processo penale e sui temi afferenti agli accertamenti tecnici, si focalizza sui dettagli della perizia e della consulenza tecnica in materia penale e sulla responsabilità penale del perito e del consulente tecnico.

Abilità conseguite

Il professionista acquisisce le competenze necessarie per esercitare al meglio l'attività di Perito e CTP.

Il corso fornisce le conoscenze teoriche, metodologiche e normative inerenti gli strumenti operativi, i ruoli e le funzioni del Perito, del Consulente d'ufficio o del Consulente di parte.

PROGRAMMA

IL PROCESSO PENALE - durata 10'

- Pubblico ministero che rappresenta lo Stato
- Parte civile/persona offesa, parte non necessaria del processo
- La prova si forma esclusivamente nel dibattimento, salvo incidente probatorio.

L'ACCERTAMENTO TECNICO NON RIPETIBILE - durata 20'

Disposto in fase di indagini - Art. 360 c.p.p.
La tutela del contraddittorio fra le parti in quanto i risultati sono destinati a confluire nel fascicolo per il dibattimento e sono utilizzabili dal giudice ai fini della decisione.
Giurisprudenza: Il concetto di non ripetibilità.

LA PROVA SCIENTIFICA, LA PERIZIA NEL PROCESSO PENALE - durata 40'

La perizia - incidente probatorio - formalità della perizia
- Nomina da parte del Giudice del professionista
- Professionista iscritto o meno all'albo istituito presso il Tribunale: il Giudice può scegliere anche al di fuori, motivando la scelta.
- Perito obbligato ad accettare l'incarico (fatti salvi i casi di astensione di cui all'art. 36 c.p.p.)
- Diviene pubblico ufficiale

ART. 228 - Attività del perito
AMMISSIONE DELLA PERIZIA

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
1929 2019

FORMAZIONE GEOMETRI GENOVA

CG GE

GEOWEB SPA

PROGRAMMA

LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO PENALE - durata 40'

Riguarda sempre le parti (pm, parte civile/persona offesa o indagato/imputato). Le parti possono sempre nominare un proprio consulente tecnico, anche quando non è stata disposta la perizia dal Giudice.
I consulenti tecnici, in caso di perizia, possono essere nominati, in qualsiasi momento, in numero pari a quello dei periti; se vengono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, possono essere autorizzati dal Giudice ad esaminare la persona, la cosa ed il luogo oggetto della perizia.

ART. 230 C.P.P.
Art. 233 Codice di Procedura Penale - Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia.

LE RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE TECNICO - durata 1h

CONSIDERAZIONI GENERALI
Cassazione penale sez. VI, 28/09/2017, n.51681
Consegnare documenti la cui fraudolenta modifica non incide sulle valutazioni del consulente d'ufficio non costituisce frode processuale.
Cassazione penale sez. VI, 04/02/2016, n.9956
Immutazione dei luoghi e frode processuale.
Art. 374 bis Codice Penale - False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale.
Cassazione penale sez. VI, 02/12/2010, n.5284
False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria.
RESPONSABILITA' DEL CONSULENTE DELLA PARTE PRIVATA
La responsabilità verso la parte è sia di tipo civilistico per il consulente di parte privata che di tipo penale
Art. 380 Codice Penale - Patrocinio o consulenza infedele.
Art. 381 Codice Penale - Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico.
RESPONSABILITA' DEL CONSULENTE DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 366 Codice Penale - Rifiuto di uffici legalmente dovuti (applicabile anche al Perito)
Art. 476 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
Art. 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
Cassazione penale sez. V, 12/07/2011, n.32856
FALSITÀ IN ATTI (Reati) - Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico.
RESPONSABILITA' DEL CONSULENTE DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 375 Codice Penale - Frode in processo penale e depistaggio.

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
1929 2019

FORMAZIONE GEOMETRI GENOVA

CGGE

GEOWEB SPA

PROGRAMMA

LE RESPONSABILITÀ E GLI OBBLIGHI DEL PERITO - durata 1h

Il perito assume la veste di Pubblico Ufficiale, con le conseguenze del caso, anche con riferimento alla propria responsabilità.
ART. 221 CPP 3 CO. Obbligo di accettare l'incarico fatte salvo incompatibilità di legge (art. 36 c.p.p.).
ART. 366 C.P. Per attività successiva al conferimento dell'incarico.
Art. 328 - Rifiuto di atti d'ufficio.
Cassazione penale sez. VI, 20/11/2012, n.47531
OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - In genere
Art. 373 - Falsa perizia o interpretazione
Cassazione penale sez. VI, 04/06/2015, n.36654
FALSA PERIZIA O INTERPRETAZIONE
Cassazione penale sez. VI, 26/02/2016, n.12654
Reato di falsa perizia: profilo oggettivo e profilo soggettivo.
Cassazione penale sez. VI, 11/11/2015, n.48915
FALSA PERIZIA O INTERPRETAZIONE
Art. 314 - Peculato
Art. 64 c.p.c. - Responsabilità del consulente (di ufficio nei procedimenti civili)
Cassazione penale sez. VI, 03/04/2014, n.29506
FALSA PERIZIA O INTERPRETAZIONE
Cassazione civile sez. III, 23/06/2016, n.13010
Il perito non è responsabile per i maggiori costi della perizia dovuti a disattenzione dell'aggiudicatario.
Cassazione penale sez. VI, 03/04/2014, n.29506
FALSA PERIZIA O INTERPRETAZIONE
Cassazione civile sez. III, 23/06/2016, n.13010
Il perito non è responsabile per i maggiori costi della perizia dovuti a disattenzione dell'aggiudicatario.
Cassazione civile sez. III, 18/09/2015, n.18313
La responsabilità dello stimatore per i danni cagionati all'aggiudicatario.
Art. 376 – Ritrattazione
Art. 377 - Intralcio alla giustizia
Art. 384 - Casi di non punibilità
Art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione
Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Art. 319 ter - Corruzione in atti giudiziari
Art. 323 Codice Penale - Abuso d'ufficio
Art. 323 ter Codice Penale - Causa di non punibilità
Art. 70 disp. Att . Cpp

TEST DI VALUTAZIONE FINALE

Fase conclusiva con valutazione dei partecipanti mediante test